



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Augusta**

Via Dei Cantieri, snc Augusta - Tel. 0931-525501

[Http://www.augusta.guardiacostiera.it](http://www.augusta.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 33 /2018

Porto di Augusta – Disposizioni in materia di operazioni di Allibo

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta:

- VISTO** il Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 recante *“Norme per gli allibi di oli minerali” e successive modifiche ed integrazioni*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n.° 673/2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante *“Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed il nulla-osta allo sbarco delle merci medesime”*;
- VISTA** la riunione tenutasi presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale di Augusta avente ad oggetto le operazioni di allibo all’interno della rada di Augusta ed in acque internazionali;
- VISTO** il verbale di riunione (ove sono stati espressi i pareri da parte di tutti i qualificati soggetti intervenuti) e la relazione fornita dalla corporazione dei Piloti di Augusta ove viene espresso un parere tecnico-nautico circa la sicurezza degli ormeggi per le navi che devono effettuare le operazioni di allibo;
- VISTA** la Delibera Presidenziale n.° 42/13 datata 03/09/2013 dell’allora Autorità Portuale di Augusta con la quale sono state fissate condizioni di miglior favore nella quantificazione della tassa d’ancoraggio relativa alle operazioni di allibo;
- VISTI** gli articoli 17,30 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di attuazione;
- CONSIDERATO** il potere regolamentare, per ragioni di sicurezza, del Comandante del porto, si emana apposita ordinanza disciplinante le operazioni di allibo nel porto di Augusta nonché le prescrizioni ritenute necessarie al fine di tutelare e salvaguardare la sicurezza di tali operazioni anche dal punto di vista ambientale.

ORDINA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

- 1.1 Le seguenti disposizioni si applicano alle aree portuali ivi compresa la rada di Augusta così come definita da apposita ordinanza.
- 1.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutte le navi battenti bandiera italiana o straniera che hanno intenzione di effettuare allibo di oli minerali e gas nelle acque ricomprese nel capoverso che precede.

Articolo 2 – Richiesta di autorizzazione per allibo oli minerali

- 2.1 Chi intende effettuare l'allibo di oli minerali deve presentare all'Autorità Marittima di Augusta una domanda corredata, come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 citato in epigrafe:
 - dichiarazione nella quale siano specificati la tipologia dei prodotti che si intendono allibare e la loro quantità;
 - certificato di classe o documento equivalente, in corso di validità, dal quale risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto degli oli minerali;
 - certificato di sicurezza dotazioni di armamento, ai sensi della Solas 74 e i suoi emendamenti;
 - informazioni tecniche di entrambe le navi citate al punto 9) dell'art. 3) del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984, firmate, per ciascuna nave dal proprio comandante;
 - dichiarazione di entrambi i comandanti delle navi nella quale si attesti che sono stati effettuati con buon esito tutti i controlli preliminari di cui agli artt. 21 del Decreto in premessa citato;
 - indicazione degli estremi del certificato assicurativo contro gli inquinamenti accidentali da idrocarburi;
 - piano di emergenza e certificato di omologazione e pressatura delle manichette per il trasferimento del carico previsti, rispettivamente, dagli articoli 3, punto 8 e 22 del Decreto.
- 2.2 Per il controllo di tutte le operazioni connesse con l'allibo, ciascun comandante (nave allibante e allibata) deve designare l'ufficiale/i responsabili notificandone i nominativi all'Autorità Marittima.

Articolo 3 – Nulla-Osta delle operazioni di accosto e allibo

- 3.1 L'Autorità Marittima, esaminata la documentazione presentata, presa conoscenza del piano di emergenza ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, concede il nulla-osta alle operazioni di accosto ed allibo. È fatto tassativo divieto di operare con più di una motocisterna per volta sottobordo.
- 3.2 Indipendentemente dall'esito dei predetti accertamenti, il nulla-osta all'accosto delle navi ed all'allibo può essere concesso quando sussistano le condizioni meteo-marine giudicate favorevoli dall'Autorità Marittima.
- 3.3 L'ormeggio ed il disormeggio fra le navi in ore notturne è consentito a condizione che l'allibo riguardi oli combustibili aventi punto di infiammabilità superiore a 60° C° e che il Comando di bordo dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'illuminazione di coperta sia giudicata soddisfacente, per capacità e posizionamento, al mantenimento degli standard di sicurezza durante tutta la durata delle operazioni.
- 3.4 Le operazioni verranno sospese, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, quando le condizioni di vento e di mare siano tali da pregiudicare la sicurezza di dette operazioni.

- 3.5 Qualora le operazioni vengano sospese, i comandanti delle navi allibata ed allibante dovranno provvedere a far scollegare le manichette previo drenaggio delle stesse.

Articolo 4 – Avvicinamento, ormeggio e disormeggio – modalità di trasferimento del carico

- 4.1 Oltre a quanto specificatamente previsto dai pertinenti articoli da 8 a 13 del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 citato in epigrafe, le modalità di trasferimento del carico devono essere preventivamente concordate dai comandanti delle navi con le verifiche di cui all'articolo 14 del predetto Decreto.
- 4.2 Al termine delle operazioni di allibo, le manichette devono essere scollegate soltanto quando siano completamente drenate.

Articolo 5 – Disposizioni particolari aggiuntive per gli oli minerali

- 5.1 Oltre a quanto disposto dagli articoli 16,17,18, 20,21, e 22 del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 citato in epigrafe, le operazioni di allibo saranno consentite previo assoggettamento alle misure di seguito previste.
- 5.2 presenza continua, all'ormeggio, per tutta la durata delle operazioni di allibo di un battello disinquinante, che sia riconosciuto idoneo ed pronto a muovere entro 5 minuti dalla chiamata, munito di panne galleggianti ed oleoassorbenti pronte all'uso in quantità adeguata a cingere la zona prodiera e poppiera di entrambe le navi in caso di sversamento di prodotto.
- 5.3 Nel caso si verificasse lo spandimento in mare dei prodotti allibati, fatte salve le eventuali responsabilità penali, la nave dalla quale ha avuto origine lo spandimento ha l'obbligo di provvedere alla circuizione e rimozione dei prodotti stessi attraverso le ditte specializzate in tali recuperi. In caso di inottemperanza, tali lavori di bonifica verranno disposti dall'Autorità marittima con spese in danno della nave e dell'armatore.
- 5.3 Vigilanza continua della guardia ai fuochi con previsione di almeno una unità per nave.
- 5.4 Per la manovra di affiancamento è obbligatoria l'assistenza di un rimorchiatore; eventuali rimorchiatori in aggiunta potranno essere richiesti del comandante della nave o disposta dall'Autorità Marittima d'iniziativa per esigenze di sicurezza.
- 5.5 Dichiarazione di non pericolosità delle cisterne del carico della nave figlia rilasciata dal competente servizio di chimico del porto, fatto salvo l'obbligo di inertizzazione delle cisterne della nave madre, che dovranno comunque essere mantenute in sicurezza con gas inerte durante tutte le operazioni di allibo sotto la responsabilità diretta del Comando di bordo.
- 5.6 Durante le manovre di affiancamento potrà essere autorizzata dall'Autorità Marittima la presenza del pilota su entrambe le unità, madre e figlia.

Articolo 6 – Disposizioni particolari aggiuntive per operazioni di allibo gas

- 6.1 Chi intende effettuare l'allibo di gas deve presentare all'Autorità Marittima di Augusta, almeno 48 ore prima dall'inizio dell'operazione, istanza contenente i dati di cui all'articolo 12 commi 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n.° 673/2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ovvero:

- a) nome, numero IMO, nazionalità stazza lorda, anno di costruzione ed abilitazione alla navigazione della nave;
- b) data e ora del previsto arrivo della nave;
- c) porto di destinazione o di provenienza della nave;
- d) specchio acqueo on cui si intendono effettuare le operazioni di allibo;
- e) nome, numero UN e quantità di ogni gas da trasferire, sulla base delle dichiarazioni fornite dal proprietario o dal caricatore;
- f) Ufficiale responsabile delle operazioni di allibo;
- g) certificazione di cui all'art. 6 del D.D., in corso di validità, dalla quale risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto di gas;
- h) informazioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) di entrambe le navi firmate dai rispettivi comandanti;
- i) dichiarazione dei comandanti di entrambe le navi, nelle quali si attesti che sono stati effettuati con buon esito i controlli preliminari citati dall'art. 22 del D.D.;
- l) certificati di cui all'art. 8, comma 5

Prima dell'inizio dell'operazione, deve essere consegnata all'Autorità Marittima copia del piano di emergenza. L'Autorità Marittima, esaminata la documentazione presentata, presa conoscenza del piano di emergenza ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, concede il nulla-osta alle operazioni di accosto ed allibo.

- 6.2 Oltre a quanto prescritto negli articoli 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 e 24 del Decreto Dirigenziale n.° 673/2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, i comandanti delle navi devono accertare che sulla propria nave siano in buono stato e funzionanti gli impianti di ventilazione dei locali pompe e compressori, dell'impianto fisso e degli apparecchi portatili di rilevazione dei gas, dei comandi a distanza delle valvole a chiusura rapida dei serbatoi e dei dispositivi per il controllo della temperatura e della pressione.
- 6.3 Ai fini del nulla osta per l'allibo di gas, valgono le medesime prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza.

Articolo 7 - Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

- 7.1 I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
- 7.2 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La sua diffusione sarà assicurata mediante:
- a) trasmissione alle Amministrazioni interessate;
 - b) ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Augusta all'indirizzo www.guardiacostiera.it/augusta, sezione ordinanze.

Augusta, 04/06/2018

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Attilio MONTALTO